



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 02

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48 - è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse, così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 27, comma 2-septies (Disposizione in materia di Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie)

Il comma 2-septies - introdotto in sede referente - dell'articolo 27 inserisce tra i compiti delle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, alla quale gli ordini (e le federazioni regionali eventualmente costituite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri. Viene esclusa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. La novella di cui al presente comma 2-septies è sostanzialmente identica a quella proposta dall'articolo 93, comma 3, dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2022; si ricorda che quest'ultimo comma è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

L'articolo 38-bis, inserito durante l'esame referente, introduce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 24/2017112, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L'efficacia di tali polizze viene condizionata dall'articolo in commento all'assolvimento in misura non inferiore al 70% cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

L'articolo 38-*bis*, con la finalità dichiarata di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, stabilisce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) sia condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile per i soggetti in formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica.

Articolo 38-*quater* (Riduzione termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

L'articolo 38-*quater*, introdotto durante l'esame referente, interviene sulla disciplina relativa all'innovatività terapeutica con l'obiettivo di rendere disponibili, in tempi certi, i farmaci innovativi per malattie rare su tutto il territorio nazionale.

A tal fine si prevede che l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri debba essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta a indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico. La norma in commento specifica che l'intervento legislativo intende attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali del PNRR (*si osserva che nel PNRR la Missione 6 è denominata "Salute"*) rafforzando, su tutto il territorio nazionale, le prestazioni di innovatività terapeutica e velocizzando il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni.

Articolo 38-*quinqües* (Misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito Missione 6 del PNRR)

L'articolo 38-*quinqües*, inserito durante l'esame referente, prevede che con decreto del Ministro della salute vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (*Proof-Of-Concept*, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziati per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 (Salute). L'articolo 38-*quinqües*, introdotto nel corso dell'esame referente, prevede la definizione, mediante decreto del Ministro della salute, dei criteri e delle modalità per il sistema di valutazione tra pari cd. *Peer Review* dei progetti *Proof-Of-Concept* (POC), volto al potenziamento del sistema di ricerca biomedica, in particolare per i progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nell'ambito delle azioni previste dalla Missione 6 (Salute) del PNRR. Lo stesso decreto dovrà definire i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del *panel* scientifico di valutazione dei predetti progetti (comma 1). La valutazione tra pari di un progetto scientifico consiste nella lettura da parte di esperti con



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

competenze confrontabili con chi ha redatto il medesimo progetto, in un momento antecedente alla pubblicazione, allo scopo di controllare la qualità e la correttezza degli studi riportati nell'esposizione metodologica che lo sostanzia. Il comma 2 prevede gli oneri derivanti dalla disposizione sopra indicata, per un importo pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo valutativo, cui si provvede entro i limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti a valere sui finanziamenti già previsti dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2 del PNRR.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005